



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA
DI LAZIO

DI SECONDO GRADO

SEZIONE 13

SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N° 4783/2021

UDIENZA DEL

22/03/2023 ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CAPPELLI	PAOLA	Presidente
<input type="checkbox"/>	BRUNETTI	ROMEO	Relatore
<input type="checkbox"/>	NISPI LANDI	MARIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

N°

2950/23

PRONUNCIATA IL:

22/3/23

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

17/5/23

Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4783/2021
depositato il 08/10/2021

- avverso la pronuncia sentenza n. 119/2021 Sez:2 emessa dalla Commissione
Tributaria
Provinciale di VITERBO
contro:
ORTE COMUNE

difeso da:

CINESI MASSIMO
VIA DELLA PILA 2 01100 VITERBO

proposto dall'appellante:

FRANCHI FRANCESCO SAS
VIA TROILI 23 01028 SORIANO NEL CIMINO VT

difeso da:

CUTIGNI ROBERTO
VIA DELLA PACE 63 01100 VITERBO VT

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 4949 IMU 2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 28.6.2019 la Società FRANCHI Francesco s.a.s. ha impugnato l'avviso di accertamento con cui il Comune di Orte ha comunicato il mancato riconoscimento per l'anno 2013 dell'esenzione IMU per gli immobili c.d. beni-merce (destinati alla vendita e non alla locazione). Concludeva per l'annullamento.

Si costituiva in giudizio il Comune di Orte chiedendo il rigetto del ricorso.

La Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo - dopo avere osservato: a) che il contribuente non aveva fornito la prova che gli immobili erano destinati alla vendita; b) che non aveva fornito la prova che gli immobili non erano stati locati; c) che il contribuente non aveva presentato, a pena di decadenza all'ente impositore, la dichiarazione con cui attestava la sussistenza dei requisiti per ottenere l'esenzione - rigettava il ricorso.

Avverso detta decisione ha proposto appello il contribuente chiedendone la riforma

L'appello è fondato.

L'impugnata sentenza ha errato nel rigettare il ricorso.

Invero, il Collegio rileva che gli immobili sono stati realizzati dalla Società appellante, come dimostrano sia il permesso di costruzione n. 11945 rilasciato dal Comune di Orte, sia la comunicazione di fine lavori del 20.9.2012. Inoltre, la mancata redditività degli immobili è documentata dalle risultanze del cassetto fiscale nel quale l'Amministrazione finanziaria ha certificato l'assenza di contratti di locazione in relazione agli immobili in questione.

E' ben noto, poi, che l'omessa presentazione della dichiarazione IMU comporta solo l'applicazione di sanzioni amministrative che, certamente, non possono incidere sulle spettanze del beneficio in questione (esenzione IMU).

Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbito in esse ogni altro motivo, l'appello deve essere accolto.


Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

il Collegio accoglie l'appello e condanna l'Ufficio al pagamento pari ad € 5.000,00 per spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 22.3.2023.

Il Presidente



Il Relatore

